

## Norme & Tributi

# L'Inpgi evita il commissario e attende la platea allargata

### PREVIDENZA

Approvato ieri l'emendamento al decreto crescita

Il Governo porterà nuovi iscritti se entro il 2021 l'ente non tornerà sostenibile

Federica Micardi

L'Inpgi, istituto di previdenza dei giornalisti, non sarà commissariato. O meglio, la norma che prevede il commissariamento in caso di due bilanci in rosso viene sospesa per il 2019. Lo prevede l'emendamento al decreto crescita approvato ieri portato avanti dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) e dal sottosegretario all'Economia Laura Castelli (M5S).

### Un anno di tempo

L'Inpgi ha 12 mesi (il countdown comincia dal 29 giugno, data entro cui va convertito in legge il decreto crescita) per adottare misure di riforma volte a riportare l'ente in equilibrio. Se in base al bilancio tecnico attuariale, che andrà presentato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, emergerà che l'istituto non è in grado di garantire la sostenibilità di medio-lungo periodo il governo adotterà «uno o più regolamenti diretti a disciplinare l'ampliamento della platea contributiva dell'Inpgi».

Nessun riferimento viene fatto ai comunicatori, anche se nell'ultimo mese di loro si è molto parlato, in quanto professione affine e in crescita, quindi in controtendenza se paragonati ai giornalisti, in contrazione come categoria dipendente e con redditi in calo. Un'altra strada - non risolutiva - sarebbe quella di portare i co.co.co. iscritti all'Inpgi2 nell'Inpgi1,

soluzione tentata più volte in passato, che ha sempre trovato la ferma opposizione della Fieg (editori).

### Meno vincoli

Rispetto all'emendamento che era circolato la scorsa settimana, spariscono alcuni vincoli: primo fra tutti quello che richiedeva all'istituto di ridurre entro un anno il deficit ad un importo non superiore al 7% del patrimonio (e cioè a 100 milioni di euro). Un obiettivo irraggiungibile, così come lo è quello di tentare di tornare in equilibrio: per l'Inpgi l'unica possibilità di restare in piedi è allargare la platea degli iscritti perché il divario tra entrate e uscite è ampio e tende ad allargarsi: l'ultimo bilancio Inpgi che ha registrato contributi superiori alle pensioni è stato il 2010 dove le entrate erano di 376 milioni e le uscite di 369 milioni. Il disavanzo è andato aumentando da -1 milione del 2011 a -167 milioni del 2018, nonostante le riforme

fatte negli ultimi anni. Questo disallineamento per alcuni anni è stato "bilanciato" dalle plusvalenze immobiliari.

Date queste premesse è difficile pensare che l'Inpgi possa salvarsi attraverso riforme e l'istituto ne è consapevole. Nel comunicato stampa di ieri infatti scrive: «La strada dell'ampliamento della platea... è l'unica in grado di garantire una sostenibilità concreta e duratura all'istituto e di dare una risposta anche previdenziale alle profonde trasformazioni attraversate dalla nostra professione».

Oggi è previsto l'incontro tra i vertici Inpgi e la commissione parlamentare di Vigilanza sugli enti gestori; è facile aspettarsi un incontro "movimentato" dato che il vice presidente della Commissione, Giovanbattista Fazzolari (Fdi), pochi giorni fa si era espresso sulla necessità del commissariamento e aveva auspicato che il Governo non facesse un "blitz" per salvare l'istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Dotazione del trust esente da imposte

### CASSAZIONE

Gli atti di costituzione non sono indice di capacità contributiva

Angelo Busani

Definitivo consolidamento in Cassazione dell'orientamento per il quale l'atto di dotazione di trust, in quanto non intuibile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale. È questa una convinzione che si può, a buon titolo, desumere al cospetto di tre contemporanee decisioni della Cassazione, depositate il 7 giugno 2019 (identiche a quella contenuta nell'ordinanza 1131/2019, relativa a un trust "traslativo", la sentenza 15453 in relazione a un trust "di garanzia" istituito per la «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita»; la sentenza 15455 in relazione a un trust «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente»; la sentenza 15456 in relazione a un trust «autodichiarato»).

A fronte di queste quattro univoche decisioni e in considerazione del fatto che esse prendono in considerazione tutte le possibili tipologie di trust (il trust "non traslativo" perché finalizzato alla tutela dei creditori; il trust "traslativo" perché preordinato al passaggio generazionale; il trust autodichiarato, ove il disponente si auto-nomina quale trustee del trust) sembra di potersi affermare che la Cassazione ha definitivamente imboccato la strada di ritenere l'atto di dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte applicabili in misura proporzionale; e, quindi, abbracciando un orientamento opposto a quello seguito quando affrontò per la prima volta il caso della tassazione del trust (nelle ordinanze n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza n. 4482/2016), e decise nel senso di ritenere la dotazione del trust come un presupposto di applicazione dell'imposta proporzionale (prima di registro e poi) di donazione (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale).

La Cassazione ritiene che, nel trust "traslativo", l'atto di dotazione del trust realizza «un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario». A maggior ragione, la materia imponible manca nel trust autodichiarato (non essendovi alcun trasferimento) e nel trust "non traslativo" (non essendovi stabile trasferimento).

Per giungere a questo approdo, la Cassazione ha percorso un cammino assai ondivago. Il primo segnale di un cambiamento d'opinione venne dato con la sentenza n. 21614/2016, la quale conclude nel medesimo senso di queste tre decisioni del giugno 2019. Successivamente, con la sentenza 13626/2018 e le ordinanze 31445/2018 e 734/2019, si giunse invece alla conclusione che: non si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" ma "il trasferimento dei beni al trustee avesse natura «transitoria» (è il caso del trust di garanzia); si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" e «il trasferimento a favore dell'attore» facesse «emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento» (è il caso del trust "successorio"); non si dovesse applicare l'imposta di donazione al trust "autodichiarato". Infine, la svolta.

## Sanzione dimezzata sul distacco illecito interno all'azienda

### ISPETTORATO

Quando il lavoratore è inviato in una sede senza rappresentante legale

Aldo Bottini

Sanzione dimezzata se il distacco illecito è all'interno della stessa azienda. Va preliminarmente ricordato tanto per la direttiva quanto per la norma italiana attuativa, la nozione di distacco transnazionale non coincide con quella posta (ad altri fini) dal nostro ordinamento, e in particolare dal Dlgs 276/2003. È infatti molto più ampia, applicandosi a tutti i casi in cui un lavoratore, abitualmente occupato in uno Stato, svolge temporaneamente il proprio lavoro in uno Stato diverso (sommministrazione e lavoro svolto nell'ambito di una prestazione di servizi compresi).

L'apparato normativo risultante dalla direttiva 2014/67 (rafforzata dalla successiva 2018/957, che entrerà in vigore il 30 luglio 2020) e dal Dlgs 136/2016 fornisce, agli organismi ispettivi e ai giudici, precisi indici per valutare la genuinità del distacco, che riguardano tanto i requisiti dell'impresa (deve avere effettiva consistenza ed esercitare un'attività che non si limiti alla mera gestione o amministrazione del personale), quanto le caratteristiche del rapporto (esercizio abituale da parte del lavoratore della propria attività nello Stato di origine, temporaneità del lavoro nello Stato di destinazione con previsione di rientro, copertura delle spese di trasferta, esistenza di un certificato contributivo rilasciato dallo Stato di origine).

Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione preventiva del distacco e di conservazione dei docu-

menti relativi al rapporto di lavoro, funzionali alle verifiche e agli accertamenti ispettivi. Verifiche e accertamenti che non si arrestano di fronte alla mera regolarità formale.

Le conseguenze sanzionatorie in caso di distacco illecito sono, oltre all'imputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, l'applicazione della sanzione amministrativa di 50 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata di occupazione, a carico tanto del distaccante quanto del soggetto che utilizza la prestazione.

Ed è proprio qui che si innesta la questione affrontata dall'Ispettorato nazionale del lavoro nel parere 5398/2019 del 10 giugno. Nell'ipotesi concreta presa in considerazione, un'azienda con sede principale estera ha distaccato dei lavoratori presso una propria unità produttiva in Italia, priva di una autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla sede estera principale. In questo caso, stante l'appartenza alla medesima organizzazione sia dell'impresa distaccante estera che dell'utilizzatrice in Italia (senza quindi che si riscontrino un'altra tra i due soggetti), l'Inl ritiene che debba essere irrogata una sola sanzione, nei confronti dell'unico soggetto dotato di personalità giuridica, ovvero il distaccante.

Diversa sarebbe stata la conclusione, secondo l'argomentazione svolta dall'Inl, qualora la sede secondaria in Italia fosse stata iscritta nel registro delle imprese e identificata tramite un proprio rappresentante legale. In tal caso, configurandosi come distinto soggetto giuridico, le sarebbe stata autonomamente contestata la sanzione, in aggiunta a quella irrogata al soggetto distaccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
quotidianolavoro.ilsolo24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

### IMPOSTE INDIRETTE

## La persona fisica orienta il gruppo Iva

Gruppo formato dalle società senza il soggetto controllante

Alessandro Germani

Nel gruppo Iva sussiste il vincolo finanziario anche in presenza di controllante persona fisica non soggetto passivo Iva. La risposta 194 di ieri dell'agenzia delle Entrate riguarda un gruppo formato da Beta, che gestisce immobili, e Gamma che effettua servizi generali e controlla tre società (Gamma e le sue controllate aderiscono all'Iva di gruppo). Al vertice del

gruppo societario c'è una persona fisica (signor Delta) che controlla al 51% sia Beta sia Gamma.

Gamma, che ritiene sussistente in capo al signor Delta i vincoli finanziari, economico e organizzativo degli articoli 70-bis e 70-ter del Dpr 633/72, risulterebbe rappresentante del Gruppo Iva a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa revoca, assieme alle proprie controllate, dell'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo.

Gamma ha motivato questa conclusione facendo riferimento alla circolare 19/E/18 che, in riferimento all'ipotesi in cui la società capogruppo sia una holding cosiddetta statica o di mero godimento (non soggetto passi-

vo Iva) ha chiarito che la stessa, pur essendo esclusa dal perimetro del gruppo, ne costituisce il punto di riferimento imprescindibile. Conformemente a ciò, anche il principio di diritto 4 del 2018 ha chiarito che i soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria possono aderire al gruppo Iva solo in qualità di soggetti controllanti. Questa conclusione è coerente con il documento del «Vat expert group», per cui la partecipazione al gruppo Iva sarebbe consentita anche a entità che non siano soggetti passivi Iva ma siano uniti da un vincolo finanziario, economico o organizzativo.

Nella risposta, l'agenzia delle Entrate evidenzia che il signor Delta

esercita direttamente il 51% dei voti nell'assemblea di Beta e Gamma, sussistendo il vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-ter comma 1 lettera b) del Dpr 633/1972. Poiché questa norma fa riferimento, come controllante, al «medesimo soggetto», questo non impedisce che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario. Pertanto, il gruppo Iva sarà formato dalle società dirette o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà invece esclusa dal perimetro di consolidamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Assegno maternità e bonus bebè al vaglio Consulta

### DIRITTI

Per il permesso di lungo soggiorno richiesto agli extracomunitari

Matteo Prioschi

Dubbi di legittimità costituzionale per le norme che negano l'assegno di maternità e il bonus bebè da 80 euro al mese agli extracomunitari non in possesso del permesso di lungo soggiorno. Con due ordinanze interlocutorie (rispettivamente la 16164 e la 16163 depositate ieri) la Corte di cassazione ha inviato gli atti alla Consulta perché si esprima in merito.

L'assegno di maternità è previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 151/2001, pagato una tantum alle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità erogata alle lavoratrici dipendenti, autonome o alle libere professioniste, e se in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del Dlgs 286/1998). Per ottenere quest'ultimo si deve vantare un permesso di soggiorno per almeno cinque anni, un reddito annuo non inferiore all'assegno sociale, un alloggio idoneo e la conoscenza dell'italiano.

Il bonus alla nascita, invece, è stato introdotto dalla legge «transitoria» (è il caso del trust di garanzia); si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" e «il trasferimento dei beni al trustee avesse natura «transitoria» (è il caso del trust di garanzia); si dovesse applicare l'imposta di donazione se il trust fosse di tipo "traslativo" e «il trasferimento a favore dell'attore» facesse «emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento» (è il caso del trust "successorio"); non si dovesse applicare l'imposta di donazione al trust "autodichiarato". Infine, la svolta.

Per entrambe le prestazioni i giudici sollevano il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irra-

gionevolezza e della disparità di trattamento. Viene osservato che l'assegno di maternità è un sostegno economico che viene erogato quando maggiori sono le esigenze del beneficiario e che la norma «appare introdurre un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, legalmente soggiornanti in Italia, prevedendo solo per i secondo l'ulteriore requisito di essere in possesso» del permesso di lungo periodo.

Peraltro, ed è questo il punto centrale su cui è chiamata a esprimersi la Consulta, la disposizione non concorda con l'articolo 41 del Dlgs 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) in base al quale in materia di assistenza sociale gli extracomunitari con un permesso di soggiorno di almeno un anno sono equiparati agli italiani. Dunque dovrebbe essere sufficiente il permesso di un anno per ottenere l'assegno di maternità e il bonus da 80 euro.

Inoltre la disparità di trattamento che consegue a questa disposizione, osservano i giudici, viola l'articolo 31 della Costituzione, in base al quale la Repubblica italiana agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità.

Dubbi di legittimità anche in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativi al principio di eguaglianza, al divieto di discriminazioni, al diritto dei bambini a protezioni e cure per il loro benessere, alla protezione della famiglia anche sul piano economico e al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
quotidianolavoro.ilsolo24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

**Sanas** GRUPPO S.p.A. ITALIANO  
Direzione Generale

**AVVISO DI GARA**  
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta accelerata - ASR 66/19 per l'affidamento di Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Compartimentale Autostrada Del Mediterraneo - Centro Manutentorio B - Importo complessivo: € 5.000.000,00 (di cui € 240.000,00, per oneri per la sicurezza). Il testo integrale del bando è stato pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/06/2019 ed è disponibile sul sito <http://www.stradeanas.it>. Il termine di presentazione delle offerte è il 08/07/2019 ore 12:00.

IL RESPONSABILE UNITÀ APPALTI DI LAVORI  
Mauro Frattini

**AVVISO DI GARA**  
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta accelerata - ASR 67/19 per l'affidamento di Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Compartimentale Autostrada Del Mediterraneo - Centro Manutentorio B - Importo complessivo: € 5.000.000,00 (di cui € 240.000,00, per oneri per la sicurezza). Il testo integrale del bando è stato pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/06/2019 ed è disponibile sul sito <http://www.stradeanas.it>. Il termine di presentazione delle offerte è il 08/07/2019 ore 12:00.

IL RESPONSABILE UNITÀ APPALTI DI LAVORI  
Mauro Frattini

**AVVISO DI GARA**  
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta accelerata - ASR 68/19 per l'affidamento di Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Compartimentale Autostrada Del Mediterraneo - Centro Manutentorio C - Importo complessivo: € 5.000.000,00 (di cui € 240.000,00, per oneri per la sicurezza). Il testo integrale del bando è stato pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/06/2019 ed è disponibile sul sito <http://www.stradeanas.it>. Il termine di presentazione delle offerte è il 08/07/2019 ore 12:00.

IL RESPONSABILE UNITÀ APPALTI DI LAVORI  
Mauro Frattini

[www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) l'Italia si fa strada

**EUR S.P.A.**  
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM  
Bando di gara - CIG 7928294B2C  
Oggetto: Servizio di revisione legale dei conti del Gruppo EUR, costituito dalle società: "EUR S.p.A.", "Aquadrome S.r.l. a socio unico", "EUR TEL S.r.l.", "Roma Convention Group S.p.A. a socio unico", per il triennio 2019, 2020 e 2021 mediante accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.50/2016. Importo complessivo € 378.000,00 oltre IVA. Termine ricezione offerte 11/07/19 ore 12.00. Apertura 11/07/19 ore 14.30. Atti di gara su [www.eurspa.it](http://www.eurspa.it). Invio alla GIUE 05/06/19.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. Mauro Vincenti

**ASET S.P.A.**  
via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU)  
Tel 072183391 - info@cert.aseteservizi.it  
Bando di gara - CIG 79225696C2  
Oggetto: Servizio finanziario relativo all'erogazione di un mutuo chirografario decennale di € 4.000.000,00 erogabile in più soluzioni con la formula del preammortamento. L'importo della prestazione, sulla base delle condizioni di gara, è stimato in circa € 900.000,00, a titolo di interessi e spese. Termine ricezione offerte: 18/07/19 ore 13.00. Atti di gara su [www.aseteservizi.it](http://www.aseteservizi.it). Data di pubblicazione sulla GIUE: 07/06/19.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Roberto Pallotti

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.**  
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO  
Telefono 046121261 - Telefax 0461234976  
[www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it)  
APPALTO AGGIUDICATO N. 09/2018  
CIG 7637976F5 - CUP B7B12000550003  
Questa Società ha aggiudicato in data 24 gennaio 2019 la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di rifacimento del sovrappasso autostradale n. 27 "S.C. Egna" (pr. Km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel comune di Egna (BZ), il cui bando è stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 16 aprile 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 aprile 2018. L'aggiudicazione è stata disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Aggiudicatario è risultato l'RTI BIT S.p.A. - MU.BRE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Cordignano (TV); l'importo contrattuale è pari ad euro 8.035.939,39. Sono pervenute n. 5 offerte. Trento, il 4 giugno 2019 L'AMMINISTRATORE DELEGATO Ing. Walter Pardsatscher

**S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.**  
Bando di Gara a Procedura Aperta La S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. con sede in Aeroporto Catania - Fontanarossa - avvisa che sulla GURI n. 69 - 5° serie speciale Contratti Pubblici del 14/06/2019 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta avente ad oggetto "Servizio di Manutenzione degli impianti elettrici e climatico-termoidraulici presso l'Aeroporto di Catania Fontanarossa" C.I.G. 7916273B21. Il Bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GIUE l'11.06.2019. Copia del bando e del disciplinare di gara sono disponibili presso il sito [www.aeroporto.catania.it](http://www.aeroporto.catania.it). Ulteriori informazioni presso il RUP Ing. Valentina Grasso c/o SAC S.p.A. Aeroporto di Catania e-mail [v.grasso@aeroporto.catania.it](mailto:v.grasso@aeroporto.catania.it). Il R.U.P. Ing. Valentina Grasso

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Sul BURC del 17/06/2019 e sul sito istituzionale della Regione Campania indirizzo internet (URL) <https://gare.regione.campania.it/portale>, è stato pubblicato il bando di gara: PROC. N. 2732/A-T18 SUD-DIVISA IN 3 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE. Aggiudicatari  
Lotto n. 1:  
- ATI Consorzio Stabile ARGO Scarl/ GEOVERTICAL/METESTRADE;  
- ATI PALISTRAD 2000/EDIL TECNICO SCAVIT/ TRAFFITEK;  
- ATI A.P. COSTRUZIONI/Consorzio Stabile INVIA.  
Lotto n. 2:  
- Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI;  
- ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/ CMS srl;  
- COSTRUZIONI LU ROSSO srl.  
Lotto n. 3:  
- ATI CO.GE.PA./Impresa Appalti/DE LUCA;  
- ATI COMED srl/SIBAR srl;  
- ATI CIEFFE LAVORI/ELI COSTRUZIONI SANTA LUCIA.  
Importo complessivo aggiudicato: € 21.950.000,00 oltre IVA. Per informazioni - tel. 0817964565. IL DIRIGENTE DELLA UOD 01 Dr. Giovanni Diiodato

**INVITO AD OFFRIRE**

In Latina (LT), Via John Fitzgerald Kennedy snc. All'interno del Centro Commerciale "Agorà" negozio al piano primo di mq. 985 con esposizione sulla galleria principale. Immobile libero. Classe Energetica E - 239,11kwh/m²/anno. Prezzo Base Euro 385.000,00.

Eventuali richieste di site visit e di documentazione relativa all'immobile dovranno essere formulate allo Studio Notarile Cianci inderogabilmente entro il 11/07/2019 ore 12:00 tramite email all'indirizzo: [pcianci@notariato.it](mailto:pcianci@notariato.it).

L'offerta scritta dovrà pervenire inderogabilmente entro il 18/07/2019 ore 12:00 presso lo Studio Notarile Cianci, Via Leopardi, 21 Milano tel 0296280388 in forma cartacea o via pec all'indirizzo [paola.cianci@postacertificata.notariato.it](mailto:paola.cianci@postacertificata.notariato.it). In caso pervenissero più offerte potrà essere disposta una gara tra gli stessi offerenti.

Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.

**intrum**